

**ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI EDUCATORE NEI NIDI D'INFANZIA E NEI SERVIZI INTEGRATIVI DELLA PROVINCIA DI TRENTO. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA' DEL PERCORSO DI STUDI UNIVERSITARI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO AI FINI DELLA DIRETTA AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI EDUCATORE NEI NIDI D'INFANZIA E NEI SERVIZI INTEGRATIVI.**

B1. La verifica preliminare della validità del percorso di studi universitari seguito dal candidato attiene al possesso di un diploma di laurea in ambito socio-educativo, anche non accompagnato da un diploma quinquennale in ambito socio-educativo-assistenziale. I diplomi di laurea in oggetto devono essere conseguiti a seguito di percorsi formativi universitari afferenti a corsi di laurea appartenenti alla "classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione" ai sensi del Decreto ministeriale 16 marzo 2007 "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*". E' altresì possibile, come previsto dall'allegato 2 parte integrante del Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 inerente linee guida per l'istituzione dei corsi di studio di lauree e lauree magistrali, relativo alla corrispondenza tra le classi di laurea previste dal D.M. 270/04 e quelle previste dal D.M. 509/99, riconoscere la validità della "classe 18 Scienze dell'educazione e della formazione" come riportata nei certificati rilasciati dalle Università ed attestanti i curricula specifici degli studenti.

B2. Il candidato alla diretta ammissione all'esame in possesso di un diploma di laurea di cui al punto precedente deve documentare di avere seguito nel proprio piano di studi discipline psico-pedagogiche, sociologiche, della salute e del benessere del bambino e metodologico didattiche. Tali discipline devono essere comparabili, per natura e consistenza, agli ambiti disciplinari propri dell'ultimo corso di formazione organizzato in provincia di Trento per l'ottenimento dell'attestato di qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Il criterio che ne consente la comparazione in termini di ore è la corrispondenza di ciascun credito formativo universitario a 25 ore di impegno medio per studente così come previsto dal Decreto ministeriale 16 marzo 2007, n. 29. Si richiede che le citate discipline raggiungano, nel percorso di studi universitari del candidato, una consistenza oraria totale di almeno l'80% del monte ore dedicato ai medesimi ambiti disciplinari del corso di formazione provinciale.

B3. La fase conclusiva di verifica accerta che, accanto a tali discipline fondamentali, a completamento dell'insegnamento teorico, il percorso di studi del candidato preveda tirocini o laboratori in servizi educativi rivolti a bambini in età da zero a tre anni, debitamente documentati e comparabili per natura e consistenza ai tirocini o laboratori propri dell'ultimo corso di formazione professionale organizzato in provincia di Trento per l'ottenimento dell'attestato di qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Il numero di ore destinate a detti tirocini/laboratori deve raggiungere una consistenza oraria totale di almeno l'80% del monte ore dedicato alla parte pratica del corso di formazione provinciale.